

RISCHIO RUMORE

Sulla "Gazzetta Ufficiale" del 30 Maggio 2006 è stato pubblicato il D.Lgs. 195/2006 in attuazione della direttiva 2003/10/CE sull'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro.

In sostanza sono stati:

- ridefiniti i valori di riferimento con indicazione del valore di picco riscontrato;
- ridefiniti i valori di esposizione pari a 87 db(A) tenendo conto dell'effetto dei DPI uditivi;
- indicate le norme di buona tecnica e della buona prassi come elemento principale di giudizio sulle responsabilità dell'evidenziarsi del quadro patologico.

Cosa cambierà per le Aziende:

- entro il 14 Dicembre 2006 occorrerà completare un rapporto sulla valutazione quali-quantitativa in collaborazione con RSPP e Medici competenti;
- effettuare, eventualmente, nuove misure di riferimento con indicazione dei parametri di picco;
- verificare che il livello effettivo di rumorosità all'orecchio non risulti superiore ai valori di riferimento (80 db(A) obbligo di attivazione controllo sanitario);
- effettuare, nel caso di presenza di rischio, la formazione dei lavoratori.

Le Aziende che occupano fino a 10 addetti, non sono soggette agli obblighi di valutazione e rilevazione del rischio, ma sono tenute comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione del rischio e dell'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

VIBRAZIONI

Il D.L. 187/2005 di recente introduzione è un ulteriore aspetto che merita per tutte le Aziende una accurata valutazione.

Gli "strumenti vibranti" sono presenti in ogni luogo lavorativo:

- officine meccaniche in genere con macchine utensili e attrezzature manuali;
- carrelli elevatori;
- lavorazioni in catena di montaggio;
- guida di autocarri e mezzi di trasporto pesanti;
- ecc.

Tutti i soggetti coinvolti in attività sopra descritte sono oggetto di una valutazione dei rischi correlata alla loro attività specifica.

Le sintomatologie più frequenti sono ravvisabili:

- al sistema mano-braccio;
- all'apparato scheletrico.

Il ricorso in questo caso all'esperienza specifica del Medico Competente comporta una azione di prevenzione con riduzione delle denunce di malattie professionali.

Dunque tutte le Aziende devono prendere atto della presenza o meno di tale rischio tramite adatta valutazione di rischio ed attuare le necessarie azioni migliorative al fine di ridurre l'esposizione dell'addetto.

Va ricordato che anche l'uso di autovettura aziendale rientra negli obblighi di valutazione del rischio, ma nella quasi totalità dei casi, le conclusioni della valutazione portano a considerare, visto le caratteristiche della moderna autovettura, il rischio stesso "basso" e/o comunque non degno di attenzione per soggetti sani.
